

REGOLAMENTO (UE) 2017/1261 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda un metodo alternativo per trasformare alcuni grassi fusi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le procedure per l'adozione di un metodo di trasformazione alternativo.
- (2) A seguito di una richiesta dell'autorità competente della Finlandia per l'autorizzazione di un metodo alternativo per l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1069/2009 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico sull'uso di un idrotrattamento catalitico continuo a più fasi per la trasformazione di grasso animale fuso (categoria 1) ⁽³⁾. Questo metodo può essere utilizzato per la produzione di diesel rinnovabile, combustibile per jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile. Il metodo è stato valutato dall'EFSA come metodo alternativo sicuro per la trasformazione di grassi fusi di categoria 1 e i prodotti possono essere dichiarati come punto finale nella catena di fabbricazione.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (4) I prodotti derivati dalla trasformazione dei materiali delle categorie 1 e 2 devono essere marcati in modo permanente per garantire la tracciabilità ed evitare che entrino nella catena alimentare e dei mangimi. L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le prescrizioni relative alla marcatura di tali prodotti derivati. Tuttavia, in conformità all'allegato VIII, capo V, punto 3, lettera e), di detto regolamento, la marcatura non è necessaria per i combustibili rinnovabili di cui al capo IV, sezione 2, lettera J dell'allegato IV.
- (5) Poiché l'idrotrattamento catalitico a più fasi per la trasformazione di grasso animale fuso (categoria 1) riduce i rischi per la salute pubblica e degli animali in maniera altrettanto efficace rispetto al metodo definito all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J, del regolamento (UE) n. 142/2011, è opportuno escluderlo dalle prescrizioni di marcatura e aggiungere un riferimento a tale metodo nell'allegato VIII, capo V, punto 3, lettera e), di detto regolamento.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GUL 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2015;13(11):4307.

